

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5260 del 12/10/2018
Oggetto	FCPPA2336 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN LOCALITÀ VILLA SELVA IN COMUNE DI FORLÌ (FC) E CAMBIO TITOLARITÀ- CONCESSIONARIO: EDIL PLAST S.R.L. - USO: IGIENICO ED ASSIMILATI
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5446 del 11/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.



**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN LOCALITÀ VILLA SELVA IN COMUNE DI FORLÌ (FC) E CAMBIO TITOLARITÀ**  
**CONCESSIONARIO: EDIL PLAST S.R.L.**  
**USO: IGIENICO ED ASSIMILATI**  
**PRATICA FCPPA2336**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le

spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;

- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

#### **RICHIAMATA:**

la Determinazione Dirigenziale n.17766 del 24/11/2005, con scadenza al 31/12/2005, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla Ditta SO.F.TER SPA (P.IVA 09211800157) la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione area verde aziendale per un volume annuo massimo derivabile di 200 mc mediante un pozzo (FCA290 – n. 10351) ubicato in località Villa Selva – via Mastrogiorgio n. 2 in comune di Forlì (FC) distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 155 mapp. 238 avente una profondità di circa 70 metri dal piano campagna per il prelievo di 200 mc/annui di acqua;

#### **VISTA:**

la domanda di cambio titolarità della concessione (pratica FCPPA2336/17RN01) di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata, ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PGFC/2017/9612 del 26/06/2017, dal Sig. Ghetti Alberto (C.F. GHTLRT59B23D704E) amministratore delegato della ditta EDIL PLAST S.R.L. (P.IVA 01594090407) con sede legale in comune di Roma (RM), in seguito al conferimento in locazione finanziaria alla citata Ditta, dell'area aziendale su cui è ubicata l'opera di prelievo, da parte dell'acquirente Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia come da documentazione acquisita al protocollo PGFC/2017/11612 del 20/07/2018 ad integrazione dell'istanza con cui è stato chiesto altresì:

- la diminuzione del prelievo di acqua pubblica da 200 mc/annui a 100 mc/annui del pozzo (FCA290 – n. 10351) ubicato a Villa Selva in comune di di Forlì (FC) distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 155 mapp. 238 avente una profondità di circa 70 metri dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza pari Kw 3,00 e portata massima di prelievo 2,5 l/s;
- l'attivazione della risorsa (FCA4564 – pozzo n. 3067) ad uso igienico assimilato (antincendio), denunciata con protocollo n. 004639 del 02/04/1976 come pozzo esistente inutilizzato ed ubicato in località Villa Selva – via Mastrogiorgio in comune di Forlì (FC) distinto nel NCT del

medesimo comune al Foglio 155 mapp. 35 (ex 34) di proprietà della ditta EDIL PLAST S.R.L. (P.IVA 01594090407) in seguito alla vendita da parte della Ditta SO.F.TER SPA (P.IVA 09211800157), come da documentazione acquisita al protocollo PGFC/2017/11612 del 20/07/2018 ad integrazione dell'istanza. Il pozzo ha una profondità attuale di circa 149 metri dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza pari Kw 10,00 e portata massima di prelievo 5 l/s per il prelievo di 100 mc/annui di acqua.

**DATO ATTO** che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 172 del 13.06.2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/17505 del 10/10/2018;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTI:**

- il parere dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Prot. n. 0689/2018 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/13973 del 04/09/2018, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente *"all'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica prelevata, uno per ogni derivazione in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto"*;
- il parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 20/02/2018 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/2962 del 21/02/2018, dal quale si evince che il prelievo di acqua pubblica sotterranea può essere ritenuto conforme ai disposti del P.T.C.P. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - *"...l'emungimento di acqua dal pozzo esistente (risorsa FCA4564) deve essere regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate."*;
  - *".....l'emungimento di acqua dal pozzo esistente (risorsa FCA290) può essere ritenuto conforme ai disposti del P.T.C.P. a condizione che sia rispettata la prescrizione dell' art. 28 del P.T.C.P. "*;
- il parere interno della S.A.C. - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 08/02/2018 che attesta che i pozzi sopra richiamati sono ubicati esternamente ad aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

**PRESO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 195,00 con bonifico bancario del 24/05/2017, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di cui all'oggetto;
- l'importo di € 250,00 con bonifico bancario del 01/10/2018 dovuto quale deposito cauzionale minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- i canoni fino all'anno 2018 compreso;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo della concessione ordinaria possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,

ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare la concessione FCPPA2336 alla ditta EDIL PLAST S.R.L. (P.IVA 01594090407) con sede legale in Comune di Roma (RM), per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilato (antincendio) mediante le seguenti risorse:
  - pozzo (FCA290 – n. 10351) ubicato a Villa Selva in comune di di Forlì (FC) distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 155 mapp. 238 avente una profondità di circa 70 metri dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza pari Kw 3,00 e portata massima di prelievo 2,5 l/s per il prelievo di 100 mc/annui di acqua;
  - pozzo (FCA4564 – pozzo n. 3067) ubicato in località Villa Selva in Comune di Forlì (FC) distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 155 mapp. 35 (ex 34) avente una profondità di circa 149 metri dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza pari Kw 10,00 e portata massima di prelievo 5 l/s per il prelievo di 100 mc/annui di acqua;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima complessiva di 7,5 l/s** e corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc 200** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi derivati e che registri i volumi emunti per ogni opera di presa** indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al 31/12/2027;
5. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
6. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 162,45 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [edilplast@pec-service.it](mailto:edilplast@pec-service.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

**DI STABILIRE che:**

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;

**La Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Dr. Carla Nizzoli)\***

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

**DISCIPLINARE**

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati, richiesta dalla Ditta EDIL PLAST S.R.L. (P.IVA 01594090407) - Pratica FCPA2336.**

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante le seguenti risorse:
  - pozzo (FCA290 – n. 10351) ubicato a Villa Selva in comune di Forlì (FC) distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 155 mapp. 238 avente una profondità di circa 70 metri dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza pari Kw 3,00 e portata massima di prelievo 2,5 l/s per il prelievo di 100 mc/annui di acqua. Coordinate geografiche UTM RER: X= 748.836 Y= 900.878;
  - pozzo (FCA4564 – pozzo n. 3067) ubicato in località Villa Selva in Comune di Forlì (FC) distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 155 mapp. 35 (ex 34) avente una profondità di circa 149 metri dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza pari Kw 10,00 e portata massima di prelievo 5 l/s per il prelievo di 100 mc/annui di acqua. Coordinate geografiche UTM RER: X= 748.796 Y= 900.982;
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso igienico assimilato e più precisamente per uso antincendio dell'area aziendale.

**ART. 2**

**LA DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2027**.

**ART.3**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
  - portata massima complessiva di prelievo l/s 7,5
  - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 200,00
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

**ART. 4**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione per ogni risorsa**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione **di un misuratore della portata**, uscente dalla pompa e dei volumi d'acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it), all'Autorità di Bacino del fiume

Po, pec [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it), ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it), unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
  - titolare della concessione,
  - numero della concessione,
  - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

## **ART. 5**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## ART. 6

### DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

## ART. 7

### DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2027, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

## ART. 8

### RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2027.**

## ART. 9

### RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

## ART. 10

### OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**